

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 241/2010 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2010

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'inclusione della Bielorussia nell'elenco di paesi terzi figurante in detto regolamento al fine di consentire il transito dalla Bielorussia nell'UE di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano e che modifica il certificato relativo ai pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all'interno dell'UE e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova e definisce modelli di certificati per le importazioni di detti prodotti.
- (2) La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazione specifiche per il transito.
- (3) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi,

loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'UE di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁽³⁾ stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'UE soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Detto regolamento definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. I modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnare i prodotti figurano nell'allegato I, parte 2.

- (4) La Bielorussia attualmente non figura nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Essa ha chiesto di essere inclusa in tale elenco e ha presentato alla Commissione informazioni relative al proprio rispetto delle prescrizioni di detto regolamento.
- (5) La Commissione ha espresso un giudizio favorevole sulle informazioni presentate dalla Bielorussia circa le norme di polizia sanitaria prescritte in tale paese terzo per il transito nell'UE di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano. È pertanto opportuno includere detto paese terzo nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In attesa del risultato di un'ispezione che l'Ufficio alimentare e veterinario effettuerà in Bielorussia, l'inclusione nell'elenco va tuttavia limitata al transito nell'UE, con destinazione finale in altri paesi terzi, delle uova e degli ovoprodotti destinati al consumo umano provenienti da detto paese terzo, dato il rischio assai ridotto per la salute degli animali derivante dall'introduzione di tali prodotti. La concessione dell'autorizzazione va subordinata all'ulteriore garanzia che il transito avvenga su strada o ferrovia, in autocarri o vagoni ferroviari sigillati mediante un sigillo numerato progressivamente.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

